

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1124

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro della pubblica istruzione
(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(GUARINO)

col Ministro del commercio con l'estero
(VITALONE)

e col Ministro dell'ambiente
(SPINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Accordo	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo decennale di cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese è stato firmato a Roma il 28 maggio 1991 dai due Ministri del commercio estero, a seguito anche delle decisioni prese nell'ambito della Comunità economica europea nell'ottobre del 1990 in merito ad una ripresa dei rapporti con la Repubblica popolare cinese, dopo la pausa seguita agli eventi del giugno 1989.

L'Accordo, sostituendo quello concluso il 23 aprile 1979 e scaduto nel 1989, si colloca nella prospettiva di una fase nuova nei rapporti tra i due Paesi, che deve tener conto, da un lato, delle evoluzioni delle relazioni internazionali in campo politico ed economico verso un nuovo ordine mondiale e, dall'altro, dell'ulteriore riforma della struttura economica cinese quale emerge anche dai programmi quinquennali e decennale.

Tale prospettiva è stata chiaramente indicata anche nel comunicato congiunto emanato dai due Ministri in occasione della firma.

Obiettivo centrale dell'Accordo è quello di impegnare le Parti a sviluppare, ulteriormente, i rapporti in tutti i principali settori (agricoltura, energia, trasporti, telecomunicazioni, materie prime, elettronica, petrolchimica, ambiente, industria meccanica, leggera, tessile), nonché a favorire le relazioni tra medie e piccole imprese ed accordarsi il miglior trattamento possibile (articoli 1 e 2).

La collaborazione dovrà svilupparsi in particolare mediante forniture di merci, macchinari, impianti «chiavi in mano»,

prestazione di servizi; costituzione di società miste e altre forme di attività economica congiunta; prestazione di assistenza nella esecuzione di lavori di progettazione e ricerca; cessione di *know how*, di licenze e tecnologia; formazione di personale aziendale e scambio di esperti (articolo 3).

Le due Parti si sono impegnate a facilitare con tutti i possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi mercati e le possibilità di cooperazione (articolo 4).

Si è concordato sull'esigenza di incoraggiare la concessione di facilitazioni finanziarie nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente assunti.

Allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, le Parti si sono impegnate ad inviare ed accogliere reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e società concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguardanti le condizioni di lavoro e di vita (articolo 6).

Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione mista con il compito di coordinare le attività di collaborazione economica e di vigilare sulla realizzazione dell'Accordo.

A parte la disposizione ex articolo 7, per la quale viene redatta apposita nota tecnica, dalle altre norme dell'Accordo non derivano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, poichè le iniziative di cooperazione previste dall'Accordo saranno realizzate dalle normali condizioni commerciali, come specificato dall'articolo 4.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese in materia di cooperazione economica comporta un onere per la costituzione di un'apposita Commissione mista (articolo 7) che si riunirà alternativamente in Italia ed in Cina.

Nell'ipotesi di una riunione, ogni due anni, alla quale parteciperanno cinque dirigenti generali, con una permanenza a Pechino di cinque giorni, si avrà la seguente spesa:

a) *Spese di missione:*

pernottamento: lire 150.000 al giorno × 5 giorni × 5 persone	L.	3.750.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun dirigente (\$ USA 116 al cambio presunto di lire 1.250 = lire 145.000 a cui si aggiungono lire 44.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo comples- sivo di lire 188.000 viene ridotto di lire 63.000, corrispondente ad 1/3 della diaria): lire 126.000 × 5 funzionari × 5 giorni	»	3.150.000
--	---	-----------

b) *Spese di viaggio:*

biglietto aereo Roma-Pechino A/R in classe «top»: lire 4.500.000 × 5 persone	»	22.500.000
---	---	------------

TOTALE COSTO ANNUO . . .	L.	<u>29.400.000</u>
--------------------------	----	-------------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, per ciascuno degli anni 1993 e 1995, ammonta a lire 29.400.000 (in cifra tonda lire 30.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero degli affari esteri».


2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese

- tenendo in considerazione l'importanza della cooperazione economica per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi
- valutando la positiva realizzazione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese del 23 aprile 1979
- esprimendo il desiderio di continuare a sviluppare i rapporti di amicizia e di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi su una base solida e a lungo termine, partendo dai principi dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco, nonchè di approfondire tale cooperazione
- considerando l'opportunità di estendere la cooperazione alla protezione degli investimenti, alla tutela della proprietà industriale nonchè a nuovi settori di interesse comune

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti contraenti s'impegnano a promuovere, mediante tutti gli strumenti ritenuti idonei, sulla base delle rispettive possibilità, lo sviluppo delle relazioni economiche e della cooperazione in modo che queste possano raggiungere il più alto livello possibile e si adopereranno per assicurare l'equilibrio dei vantaggi reciproci e lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche.

Articolo 2

Entrambe le Parti contraenti si adopereranno per ampliare e approfondire la cooperazione delle società e delle organizzazioni dei due Paesi in ogni settore ed in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle materie prime, dell'elettronica, della petrolchimica, dell'ambiente, dell'industria meccanica, dell'industria leggera e dell'industria tessile.

A tal fine, le due Parti contraenti si accorderanno il trattamento più favorevole possibile nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese e degli impegni internazionali reciprocamente assunti.

Le due Parti si adopereranno in particolare per favorire la cooperazione fra le piccole e medie imprese.

Articolo 3

La cooperazione prevista dal presente Accordo verrà realizzata in particolare mediante:

- forniture di merci, macchinari, attrezzature, impianti "chiavi in mano", prestazione di servizi vari;
- costituzione di società miste, collaborazione produttiva e altre forme di attività economica congiunta;
- prestazioni di assistenza nella costruzione e ristrutturazione di fabbriche e impianti, esecuzione di lavori di progettazione e ricerche;
- cessione di brevetti, licenze, "know-how" e tecnologia;
- formazione di personale aziendale e scambio di esperti, tecnici, consulenti e borsisti;
- altre forme di cooperazione da convenire.

Articolo 4

La cooperazione prevista dal presente Accordo verrà realizzata, alle normali condizioni commerciali, sulla base di accordi e contratti che potranno essere stipulati fra le imprese e le società dei due Paesi.

A tal fine, le due Parti si impegnano a facilitare con tutti i possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi mercati e le possibilità di cooperazione.

Articolo 5

Considerando gli aspetti finanziari quale strumento importante nello sviluppo e nell'ampliamento della collaborazione economico-commerciale, le Parti si impegnano ad incoraggiare, tenendo presenti le condizioni economiche dei due Paesi, la concessione di facilitazioni finanziarie nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente assunti.

Articolo 6

Le due Parti contraenti, allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, invieranno ed accoglieranno reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e società concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguar-

danti le condizioni di lavoro e di vita, il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, nonché i viaggi di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.

Articolo 7

Le due Parti convengono la costituzione di una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano:

- il coordinamento delle attività di collaborazione economica tra i due Paesi;
- la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla;
- l'individuazione di specifici settori di collaborazione;
- l'esame delle proposte atte a contribuire allo sviluppo della collaborazione economica.

La Commissione Mista si riunirà una volta all'anno alternativamente a Roma e a Pechino.

Articolo 8

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti a richiesta di una di esse senza che tuttavia ne possano essere compromessi gli obiettivi fondamentali.

Articolo 9

Il presente Accordo non pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti avranno comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie per la sua ratifica ed avrà la durata di 10 anni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Non più tardi di 12 mesi prima della data di scadenza, le Parti contraenti concerteranno le misure da adottare onde assicurare la prosecuzione della cooperazione economica.

Fatto a Roma il 28 maggio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e cinese, entrambi i testi facenti egualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

da



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE
CINESE